

- 3) Qualora, sulla base delle risposte fornite alla prima o alla seconda questione pregiudiziale, la Corte costituzionale giunga alla conclusione che la legge impugnata viola uno o più fra gli obblighi derivanti dalle disposizioni che tali questioni menzionano, se possano essere mantenuti provvisoriamente gli effetti della legge del 29 maggio 2016 relativa alla raccolta e alla conservazione dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche, al fine di evitare una situazione di incertezza giuridica e di permettere che i dati raccolti e conservati in precedenza possano ancora essere utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.

(¹) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).

(²) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional (Spagna) l'8 agosto 2018 —
Engie Cartagena S.L. / Ministerio para la Transición Ecológica (già Ministerio de Industria, Energía y
Turismo)**

(Causa C-523/18)

(2018/C 408/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti

Ricorrente: Engie Cartagena S.L.

Resistente: Ministerio para la Transición Ecológica (già Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se costituisca un obbligo relativo al servizio pubblico ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, delle direttive 2003/54/CE (¹) e 2009/72/CE (²), la previsione di legge contenuta nella terza disposizione addizionale del regio decreto-legge 14/2010

Financiación de planes de ahorro y eficiencia energética para los años 2011, 2012 y 2013 (Finanziamento di piani di risparmio e di efficienza energetica per gli anni 2011, 2012 e 2013):

1. Gli importi a carico del sistema elettrico destinati al finanziamento del piano di azione per il 2008-2012, approvato con decisione del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2005, recante attuazione delle misure contenute nel documento intitolato «Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012» (Strategia per il risparmio e l'efficienza energetica in Spagna per gli anni 2004-2012), approvato con decisione del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2003, stimati per gli anni 2011 e 2012 in EUR 270 milioni e 250 milioni, rispettivamente, saranno finanziati attraverso i contributi versati da ciascuna impresa produttrice secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

Impresa	Percentuale
Endesa Generación, S.A.	34,66
Iberdrola Generación, S.A.	32,71
GAS Natural S.D.G, S.A.	16,37
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.	4,38
E.ON Generación, S.L.	2,96
AES Cartagena, S.R.L.	2,07
Bizkaia Energía, S.L.	1,42
Castelnou Energía, S.L.	1,58
Nueva Generadora del Sur, S.A.	1,62
Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.	1,42
Tarragona Power, S.L.	0,81
Totale	100,00

- 2) Qualora si tratti effettivamente di un obbligo relativo al servizio pubblico, se esso sia stato chiaramente definito, se sia trasparente, non discriminatorio e verificabile.

(¹) Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU 2003, L 176, pag. 37).

(²) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

**Impugnazione proposta il 17 agosto 2018 da HX avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione)
del 19 giugno 2018, causa T-408/16, HX / Consiglio**

(Causa C-540/18 PP)

(2018/C 408/54)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: HX (rappresentante: S. Koeв, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere il presente ricorso in quanto ricevibile e fondato nella sua interezza e accogliere, in quanto giustificati, tutti i motivi dedotti a suo fondamento giuridico;
- dichiarare che l'atto impugnato dinanzi al Tribunale può essere annullato nella sua interezza;
- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Quinta Sezione) del 19 giugno 2018 nella causa T-408/16, HX/Consiglio;